

REGOLAMENTO

APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

**TARES**

## INDICE

### CAPO I -NORME GENERALI

Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

Art. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO

Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO

Art. 5 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Art. 6 – DEFINIZIONE DI LOCALI IMPONIBILI

Art. 7 – LOCALI ESCLUSI DALLA TASSAZIONE

Art. 8 – DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

Art. 9 – AREE ESCLUSE DALLA TASSAZIONE

Art. 10 – LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Art. 11 – VINCOLO DI SOLIDARIETA'

### CAPO II- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

Art. 12 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

Art. 13 – COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 14 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 15 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 16 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE DEI LOCALI

Art. 17 – AREE SCOPERTE OPERATIVE DI UTENZE NON DOMESTICHE E DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

Art. 18 – TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 19 – PIANO FINANZIARIO

### CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 20 – UTENZE DOMESTICHE

Art. 21 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Art. 22 – UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 23 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

### CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 24 – ZONE SERVITE, ZONE NON SERVITE

Art. 25 – RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 26 – RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 27 – RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 28 – AGEVOLAZIONI E ESENZIONI AI SENSI DELL'ART. 14 Co. 19 D.L. N. 201/2011

## CAPO V -DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 29 – TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 30 – APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

## CAPO VI – APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 31 – COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 32 – TRIBUTO PROVINCIALE

## CAPO VII – DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 33– DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

Art. 34– TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 35– VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 36– DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

Art. 37– RIMBORSI E ARROTONDAMENTI

Art. 38– FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

## CAPO VIII – ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 39– ATTIVITA' DI CONTROLLO, INTERESSI E IMPORTO MINIMO DELL'ACCERTAMENTO Art. 40– SANZIONI

Art. 41– CONTENZIOSO

## CAPO IX -NORME TRANSITORIE

Art. 42 - DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

Art. 43 –DISPOSIZIONI FINALI

# CAPO I NORME GENERALI

## ART. 1

### ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in osservanza all e disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES, nel territorio del Comune di San Giovanni in Marignano.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati<sup>1</sup> avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, nel rispetto dei criteri fissati dal DPR n. 158/99.

## ART. 2

### OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa del tributo sui rifiuti e sui servizi, stabilita dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. Il regolamento di cui al comma 1 fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
  - a) – definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) - classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - c) – esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

## ART. 3

### SOGGETTO ATTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. 2011/2011, soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, è il Comune di San Giovanni in Marignano, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

## ART. 4

### SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.

---

<sup>1</sup> I rifiuti assimilati sono indicati nel Regolamento Comunale di gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione di CC n. 11 del 06/02/1998 e ss.mm.ii. (assimilazione per qualità all'Allegato A del regolamento e assimilazione per quantità all'art. 15 bis del Regolamento).

2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

#### ART. 5

##### PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

#### ART. 6

##### DEFINIZIONE DI LOCALI IMPONIBILI

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso o chiudibile su almeno 3 lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.

2. I fabbricati non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere. Costituisce presunzione semplice all'occupazione la presenza di almeno uno delle seguenti condizioni:

- allaccio ad almeno una delle utenze;
- presenza di arredo.

#### ART. 7

##### LOCALI ESCLUSI DALLA TASSAZIONE

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente e al Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:

- a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- c. locali adibiti all'esercizio del culto;

- d. ripostigli, legnaie, cantine, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a cm. 150,00 rispetto alla pavimentazione;
- e. Locali di proprietà dell'ente e adibiti a sede degli uffici comunali per i quali il comune sostiene intermente le spese di funzionamento;
- f. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- g. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relativamente alle scale e agli ingressi purché non utilizzati in via esclusiva.

#### ART. 8

##### DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono considerate aree assoggettabili al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutte le aree scoperte opeative, a qualsiasi uso adibite, di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

#### ART. 9

##### AREE ESCLUSE DALLA TASSAZIONE

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, così come individuate all'art. 7 co. 2 lett. g), , purché non utilizzate in via esclusiva.

2. Sono altresì escluse:

- a. le aree non accessibili e/o impraticabili;
- b. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.
- c. Le aree destinate in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.

#### ART. 10

##### LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti assimilati e di rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
_lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
_laboratori fotografici, eliografie	20%
_autoriparatori, elettrauto, distributori carburante, riparazione elettrodomestici	30%
_gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
_laboratori di analisi	15%
_autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, lucidatura mobili, carrozzerie, laboratori orafi	40%
_metalmeccanici a carattere industriale, lavorazione acciaio e lamiere, autodemolitori, cantieri navali	50%
_ fabbri e tornitori	20%
_falegnamerie, allestimenti, insegne, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine, riparatori sci	20%
_tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie, pelletterie	20%
_imbianchini e tinteggiatori	15%
_aziende agricole e vitivinicole, industria alimentare	30%
_marmisti e lapidei , manufatti in cemento e materiali edili	30%

3. per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

#### Art. 11

#### VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

## CAPO II

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

#### Art. 12

##### COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

#### Art. 13

##### COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal DPR n. 158/1999.

#### Art. 14

##### CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, ai sensi del DPR n. 158/1999, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze.
3. Nel caso in cui vi siano nuclei famigliari anagraficamente distinti residenti nella medesima abitazione, il numero di componenti del nucleo familiare di cui al comma 1 ai fini dell'applicazione della tassa è dato dalla somma del numero dei componenti dei nuclei anagrafici.

#### Art. 15

##### CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività.



Art. 16  
**DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE DEI LOCALI**

1. In attesa dell' attuazione dell'art. 14 co. 9 bis del D.L. n. 201/2011, la superficie imponibile è data dalla superficie calpestabile dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo, le superfici già denunciate ovvero accertate in regime di TARSU, sono applicate quale superficie imponibile TARES.

2. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, inferiori a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori o uguali a 0,50 metri quadrati vanno arrotondate per eccesso.

Art. 17  
**AREE SCOPERTE OPERATIVE DI UTENZE NON DOMESTICHE E  
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE**

1. Al fine di individuare le aree imponibili delle utenze non domestiche, si fa riferimento alla sola porzione operativa dell'area stessa.

2. Le superfici imponibili di cui al comma 1, sono assoggettate alla medesima tariffa applicata all'insediamento principale.

3. Per le aree scoperte, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie a locali tassabili che restano escluse dall'imposizione, la superficie imponibile è individuata dal perimetro dell'area operativa.

4. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, inferiori a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori o uguali a 0,50 metri quadrati vanno arrotondate per eccesso.

Art. 18  
**TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 19  
**PIANO FINANZIARIO**

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal DPR n. 158/1999.

2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.

3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, deve approvare le tariffe determinate adottando i criteri indicati nel DPR n. 158/1999.

**CAPO III  
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

Art. 20

## UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...

2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali, secondo quanto stabilito all'art. 14.

3. Le variazioni del numero di componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 33 fatta eccezione per le variazioni dei componenti delle utenze domestiche comprendenti soggetti tutti residenti nel Comune, le quali sono comunicate periodicamente dall'anagrafe comunale.

4. Per le utenze domestiche occupate e/o tenute a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella, salvo presentazione di apposita dichiarazione dal soggetto passivo indicante un numero diverso di componenti:

superficie	n.ro componenti
Fino 45 mq	1
Fino 60 mq	2
Fino 75 mq	3
Oltre 75 mq	4

5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:

- Il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi,
- Il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.

### Art. 21

#### CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

### Art. 22

#### UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.

2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

### Art. 23

#### CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.

2. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.

3. Il Comune può integrare le categorie previste dal DPR n. 158/1999 con ulteriori categorie di utenze per le quali verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.

## **CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

### Art. 24

#### ZONE SERVITE, ZONE NON SERVITE

1. Il Tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati: centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati nonché negli altri insediamenti sparsi servizi e negli ulteriori insediamenti ai quali viene esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti individuati nel regolamento del servizio di nettezza urbana. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza su strada carrozzabile tra essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 500 metri lineari.
2. Ai sensi dell'art. 14 co. 16 del D.L. n. 201/2011, il Tributo è dovuto in misura ridotta per le utenze ricadenti nelle zone non servite.
3. Per gli utenti ricadenti in zone non servite, è applicata una riduzione della tariffa secondo le percentuali indicata nella tabella sottostante ed è dovuta a seguito di presentazione di apposita richiesta. La riduzione viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Percentuale di riduzione (%)	Distanza (calcolata ai sensi del comma 1)
60%	superiore a 500 metri e fino a 1000 metri
65%	Superiore a 1000 metri e fino a 2000 metri
70%	Superiore a 2000 metri

### Art. 25

#### RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente.

ART. 26  
RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 14 co. 15 del D.L. n. 201/2011, si applicano le seguenti riduzioni alle tariffe delle utenze domestiche:
  - Parte abitativa della costruzione rurale ; - 20%;
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero, purché tali abitazioni risultino non locate; - 20%
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo non superiore a 183 giorni all'anno, purché le stesse risultino non locate: - 20%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, si applicano a seguito di presentazione di apposita istanza unitamente alla denuncia originaria e con denuncia di variazione ai sensi dell'art. 33.
3. In attuazione dell'art. 14 co 17 del D.L. n. 201/2011, le utenze domestiche che conferiscono rifiuto in maniera differenziata presso il Centro Ambiente beneficiano di una riduzione da calcolarsi secondo quanto stabilito dai successivi commi 4 e 5.
4. Le riduzioni sono determinate a consuntivo sulla base dei conferimenti effettuati durante l'anno solare e danno luogo ad un rimborso erogato l'anno successivo, secondo le seguenti fasce e per i seguenti importi:
  - da 50 a 150 Kg convenzionali euro 11,00;
  - da 151 a 300 Kg convenzionali euro 16,00;
  - da 301 a 450 Kg convenzionali euro 22,00;
  - da 451 a 600 Kg convenzionali euro 27,00;
  - da 601 a 750 Kg convenzionali euro 32,00;
  - da 751 a 900 Kg convenzionali euro 37,00;
  - da 901 Kg convenzionali euro 42,00;
5. Per Kg convenzionali si intende il valore ottenuto sommando i prodotti tra le quantità in Kg effettivamente conferite al Centro ambiente di ciascuna tipologia di tributo e i coefficienti di valorizzazione economica del rifiuto indicati nella tabella seguente:

tipologia di rifiuto	Coefficiente di valorizzazione
carta	0,8
vetro	0,5
plastica	1
Scarti giardinaggio	0,2
Ingombranti metallici	0,4
Ingombranti lignei	0,2
Ingombranti vari	0,05
Alluminio	5
Stoffe	1,2

ART. 27  
RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 14 co. 15 del D.L. n. 201/2011, si applicano le seguenti riduzioni alle tariffe delle utenze non domestiche:

- locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte operative ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da documentazione atta a comprovare tale condizione: -20%;

2. Nel caso di rifiuti assimilati che il produttore avvii al recupero, ai sensi dell'art. 14 co. 18 del D.L. n. 201/2011, sono applicate alle tariffe non domestiche, delle riduzioni come indicato ai commi seguenti da 3 a 5.

3. Nel caso sia dimostrata a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione, l'effettiva e corretta destinazione al recupero di rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, è accordata una riduzione della tariffa (parte fissa e parte variabile) secondo le seguenti fasce:

- riduzione del 5% della tariffa nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 15% dei rifiuti complessivamente prodotti;
- riduzione del 15% della tariffa nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 30% dei rifiuti complessivamente prodotti;
- riduzione del 25% della tariffa nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 50% dei rifiuti complessivamente prodotti;

Dal computo dei rifiuti, sono detratte le quantità di rifiuti assimilati ceduti a titolo oneroso.

4. Per l'ottenimento della riduzione di cui al comma 3, l'utente deve presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo, apposita istanza secondo i modelli predisposti dall'ente;

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili ricomprese al comma 3 non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, i rimborsi sono proporzionalmente ridotti.

6. E' assicurata una riduzione della superficie imponibile alle utenze non domestiche con produzione contestuale di rifiuti assimilati e/o rifiuti urbani e rifiuti speciali secondo quanto indicato all'art. 10.

#### ART. 28

#### AGEVOLAZIONI E ESENZIONI AI SENSI DELL'ART. 14 Co. 19 D.L. N. 201/2011

1. E' concessa l'esenzione totale dal tributo, per le utenze domestiche i cui occupanti siano residenti nel comune di San Giovanni in Marignano, e abbiano le seguenti caratteristiche (alternative tra loro):
  - a) un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in proprietà;
  - b) un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in affitto;
  - c) occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) con un familiare convivente (coniuge o parente fino al 3<sup>a</sup> grado) con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in proprietà.
  - d) occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) con un familiare convivente (coniuge o parente fino al 3<sup>a</sup> grado) con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in affitto.

Con deliberazione che disciplina le tariffe sono stabiliti i limiti di reddito imponibile IRPEF per avere diritto alle esenzioni sopra indicate.

2. E' concessa l'esenzione totale per locali ed aree delle associazioni e istituzioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale, storico-culturale o scolastico per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
3. E' concessa l'esenzione totale per locali occupati da persone sole o in nuclei familiari nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune.
4. E' concessa la riduzione della tariffa del 20% , per le utenze domestiche i cui occupanti, in numero almeno pari a 2 (due):
  - siano residenti nel comune di San Giovanni in Marignano;
  - abbiano età inferiore a 35 anni al 1° Gennaio dell'anno a cui la riduzione si riferisce;
  - abbiano in corso la restituzione di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, adibita ad abitazione principale;
  - non siano proprietari (anche con quota inferiore al 100%) di ulteriori fabbricati rispetto all'immobile adibito alla prima abitazione;Con deliberazione che disciplina le tariffe sono stabiliti i limiti di reddito imponibile IRPEF per avere diritto alla riduzione sopra indicata.
5. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse su domanda dell'interessato da presentare a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno a cui l'esenzione si riferisce. Il comune può in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate per le esenzioni. L'esenzione, una volta concessa, vale anche per gli anni successivi purchè siano ancora rispettati i requisiti di cui al comma 4, senza bisogno di una nuova domanda.
6. La domanda di cui al comma 5 deve essere presentata nella forma di autocertificazione su carta semplice indicante:
  - cognome e nome;
  - luogo e data di nascita;
  - codice fiscale;
  - residenza anagrafica;
  - dai catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno);
  - tipo di possesso (proprietà, uso, abitazione ecc.) o occupazione;
  - reddito imponibile IRPEF ;
  - copia del contratto di mutuo (solo per le richieste di agevolazione di cui al comma 4);
7. Le esenzioni e agevolazioni previste dal presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi derivanti dal tributo.

## **CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO**

### **ART. 29 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o

aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.

2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.

4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50%.

5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .

6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

### ART. 30

#### APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.



## **CAPO VI**

### **APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E DEL TRIBUTO PROVINCIALE**

#### **ART. 31**

##### **COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Per la copertura dei costi dei servizi indivisibili, al tributo disciplinato dal presente regolamento è applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile.

2. La predetta maggiorazione può essere incrementata, con delibera di Consiglio Comunale, fino a 0,40 euro per metro quadrato e può essere graduata in base alla tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato.

#### **ART. 32**

##### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

## **CAPO VII**

### **DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

#### ART. 33

#### DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di inizio occupazione anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.

3. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di intervenute variazioni che sono rilevanti ai fini della determinazione del tributo entro il termine di cui al comma 1.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 è valida anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.

5. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione entro 60 giorni dall'evento. In caso di presentazione della denuncia di cessazione oltre il suddetto termine, la stessa avrà effetto a decorrere dalla data di presentazione all'ufficio tributi/protocollo, salvo il caso di oggettivo e documentato non utilizzo dei locali (alienazione, recesso dal contratto di locazione, cessazione attività, disdetta utenze, ...).

6. Non comporta obbligo di denuncia la variazione relativa al numero dei componenti del nucleo familiare, se residenti.

#### ART. 34

#### TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 31 luglio dell'anno di competenza ,
- 2° rata entro il 30 settembre dell'anno di competenza.

2. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già contestato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 35  
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo, unitamente all'addizionale provinciale, è versato interamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero mediante modello di pagamento unificato, salvo diversa previsione della normativa di riferimento.
2. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. 504/92.

ART. 36  
DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. L'ufficio tributi, nella persona del Funzionario Responsabile del Tributo di cui all'art. 38, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 24 rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 18 rate mensili. Le rate possono avere anche cadenza bimestrale/trimestrale/semestrale entro il periodo massimo di anni 2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a 26.000 euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione bancaria.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi di cui all'art. 20 bis del vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali. Il provvedimento di rateizzazione o sospensione è adottato dal Funzionario Responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del pagamento dell'ultima rata degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - l'importo non può più essere rateizzato.

ART. 37  
RIMBORSI E ARROTONDAMENTI

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 20 bis del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all'importo di cui all'art. 21 co. 2 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
4. Le somme da rimborsare possono essere, su richiesta del contribuente, compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARES o altro debito tributario.

ART. 38

## FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**CAPO VIII**  
**ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

**ART. 39**

**ATTIVITA' DI CONTROLLO, INTERESSI E IMPORTO MINIMO DELL'ACCERTAMENTO**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1 commi 161 e 162 della L. n. 296/2006.
2. Sulle somme dovute a titolo di TARES a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori di cui all'art. 20 bis del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
3. Per l'accertamento del tributo, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
4. Non si procede all'accertamento e alla relativa riscossione coattiva del tributo, qualora l'ammontare complessivo del tributo, anche se riferito a più periodi d'imposta, non superi l'importo di euro 16,53.

**ART. 40**  
**SANZIONI**

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 38 a 43 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011, nelle misure minime stabilite ai commi 40, 41 e 42.

**ART. 41**  
**CONTENZIOSO**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

## **CAPO IX NORME TRANSITORIE**

### **ART. 42 DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013**

1. In sede di prima applicazione del tributo, per il solo anno 2013, in deroga al comma 4 dell'art. 20 "Utenze domestiche", nelle more dell'acquisizione dei dati necessari, viene assegnato un numero di componenti pari a 2 per le utenze domestiche dei soggetti non residenti ovvero di soggetti non persone fisiche, salvo apposita dichiarazione presentata dal soggetto passivo presentata ai sensi dell'art. 33 e indicante un diverso numero di componenti.
2. In sede di prima applicazione del tributo, per il solo anno 2013, il termine indicato al comma 5 dell'art. 28 "Agevolazioni e esenzioni ai sensi dell'art. 14 co. 19 del D.L. n. 201/2011" è posticipato al 31 luglio 2013;
3. Per l'anno 2013, non è concessa al Comune la facoltà di incrementare la maggiorazione per il servizi indivisibili oltre 0,30 euro/mq e fino a 0,40 euro/mq prevista all'art. 31.
4. Per l'anno 2013, in sede di prima applicazione del tributo, le scadenze delle rate di pagamento sono posticipate al 30 settembre (1<sup>a</sup> rata) e al 30 novembre (2<sup>a</sup> rata). La deliberazione in cui sono fissate le scadenze è pubblicata anche sul sito web dell'ente almeno 30 giorni prima della data del primo versamento.
5. Per l'anno 2013, la maggiorazione pari a 0,30 euro al metro quadrato è versata direttamente allo Stato in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata.

### **ART. 43 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo predetto.